



ORIGINALE

N. 41/2014

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 5°
COMMA L.R. 56/77. ADOZIONE.**

L'anno Duemilaquattordici addì Ventisette del mese di Novembre alle ore 19,10 nella Sala delle adunanze del Consiglio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si		7	CANEPARI Sara	Si	
2	DE STEFANI Flavio	Si		8	CUCCOLO Debora	Si	
3	FORSINETTI Viviana	Si		9	PASTELLI Riccardo		Si
4	ORSINI Mauro	Si		10	LABRUNA Sabato	Si	
5	PANELLI Alessio	Si		11	LOMBARDI Claudia	Si	
6	RICCI Alberto		Si		Totali	9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 4** dell'Ordine del giorno.

Su redazione del segretario comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente P.R.G.C., del Comune di Pecetto di Valenza, con particolare riferimento alla Variante Strutturale approvata ai sensi della D.G.R. n. 27-12558 del 16.11.2009, come modificato ai sensi dell'articolo 17 comma 8 L.R. 56/1977 e s.m.i. con deliberazione C.C. n. 22/2010 del 18.11.2010, e come variato ai sensi dell'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. con deliberazione C.C. n. 31/2011 del 17.11.2011;

VISTO l'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34 L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al PRGC le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lettera d);
- nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente (lettera g);
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

VISTO il comma 7 del citato articolo 17, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

- la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;
- per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la

deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;

- la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;
- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;
- se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;
- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG;

DATO ATTO CHE nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- l'articolo 4 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente;
- l'articolo 20 L.R. 40/1998, in merito alla analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, che deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni;
- il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, circa l'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione

dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la Circolare della Regione Piemonte in data 08.05.1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- l'articolo 5 comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4 della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 42/2014 in data 05.08.2014, con la quale si procedeva all'attivazione della procedura di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i.;

RICHIAMATA, per relationem, la deliberazione G.C. 58/2014 in data 23.10.2014, recante conclusione della procedura, attivata con deliberazione G.C. n. 49/2014 in data 04.09.2014, di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale al P.R.G.C., recante la risultanza di non assoggettabilità;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, meritevole l'adozione della terza variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Pecetto di Valenza, il cui contenuto riguarda la localizzazione di attività artigiana di servizio nel capo della oreficeria in zona agricola, consistente in particolare in attività di incassatore non implicante problematiche relative alla produzione o lavorazione dei metalli, senza produzione di scorie o emissioni in atmosfera, e di dimensioni molto limitate;

VISTA la variante parziale al P.R.G.C. n. 3 come redatta dai professionisti incaricati Architetto Simona ILLARIO e Architetto Luca MASSA, con studio tecnico in Alessandria, formata degli elaborati come infra descritti, parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto:

- Relazione illustrativa con documentazione fotografica (Allegato 1);
- Estratto Norme tecniche di Attuazione situazione vigente; (Allegato 2);
- Estratto Norme tecniche di Attuazione situazione variata; (Allegato 3);
- Tavola 3.2a - Territorio non urbanizzato (Allegato 4);

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 5, la presente Variante:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non comporta riduzione di quantità globale di aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

DATO ATTO CHE la capacità insediativa residenziale del PRGC riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate risulta dal prospetto numerico Allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, e che non sono avvenuti aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

DATO ATTO CHE, ai fini del presente atto, in particolare:

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-

11975 del 04.08.2009 ed, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
- sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558 del 16/11/2009 recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001, e comporta tante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;
- ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 9;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 9;**
- **voti favorevoli: 9;**
- **contrari 0;**

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi di quanto in narrativa, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dagli Architetti Simona ILLARIO e Luca MASSA dello studio Progetto Territorio, costituita dagli elaborati tecnici e dalla documentazione di seguito indicata, della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unita ma depositata agli atti dell'Ufficio tecnico:
 - Relazione illustrativa con documentazione fotografica (Allegato 1);
 - Estratto Norme tecniche di Attuazione situazione vigente; (Allegato 2);
 - Estratto Norme tecniche di Attuazione situazione variata; (Allegato 3);
 - Tavola 3.2a - Territorio non urbanizzato (Allegato 4);
2. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009 ed, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;

4. Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558;
5. Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge.

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GEOM. CORRADO GALLO

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. GIAN CARLO RAPETTI

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

ALLEGATO A

a) <i>Abitanti residenti (anno 2006)</i> n. 1312
b) <i>Abitanti stagionali (anno)*</i> n.
c) <i>Vani non occupati (anno 2006)** ind. diretta</i> n. 398
d) <i>Vani già previsti e riconfermati dalla variante</i> n. 3049
e) <i>Vani previsti dalla Variante</i> n. 608
f) <i>Vani previsti della Variante nel PEC</i> n. /
g) <i>Vani turistico ricettivi (se non compresi alle voci d) ed e)</i> n. /
VANI TOTALI n. 2.418
* <i>(inserire il dato solo se superiore agli abitanti residenti)</i>
** <i>(censimento istat oppure indagine diretta)</i>
<i>DOTAZIONE AREE PER SERVIZI: (2418 x 25)</i> Mq. 60.450
<i>SERVIZI PREVISTI DALLA VARIANTE:</i> Mq. 107.545
<i>SERVIZI PREVISTI IN AREE A PEC (X)</i> Mq./

*I servizi previsti dalla Variante sono sufficienti per una popolazione teorica di **2.418** abitanti e la dotazione procapite per abitante è di mq.**44,47***

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno **08 Gennaio 2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 22 Gennaio 2015

Dalla Residenza Comunale, li **08 Gennaio 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI